

STATUTO CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VALDA

Art. 1
Sede

Il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Valda, in seguito denominato brevemente "Corpo", ha la propria sede a Via Roma 5/D nel Comune di Valda.

Art. 2
Scopi

1. Il Corpo, nell'ambito delle leggi regionali 20 agosto 1954, n. 24, e 2 settembre 1978, n. 17, della legge provinciale 22 agosto 1980, n. 26 e della legge n. 0 del 1 luglio 2011 e volente raggiungere di esercizio, costituisce una struttura operativa del Servizio antincendio e della Protezione civile alla lo scopo di:
 - a) prestare alla richiesta degli incendi;
 - b) allentare i pericoli che minacciano le comunità e i singoli, nei casi di emergenza di qualsiasi genere;
 - c) prestare soccorsi tecnici in genere, in caso di richiesta urgente, per la sicurezza delle persone e delle zone, compresi quelli riguardanti il ripristino dei servizi essenziali alla vita della popolazione;
 - d) provvedere alla prevenzione ed al controllo degli incendi nel tutto di quanto previsto dalla vigente normativa;
 - e) provvedere al soccorso pubblico urgente con prima competenza all'interno del territorio comunale, secondo le linee guida dei piani di allertamento adottati.
2. Per il raggiungimento di tali scopi, il Corpo si prefigge in particolare di:
 - a) essere fra i primi soccorsi in caso di emergenza, di intervenire in emergenza con ogni disponibilità, prontezza e serietà al proprio dovere, mantenendo tra di loro rapporti di amicizia, cordialità e di rispetto reciproco;
 - b) informare e formare, con metodi uniformi ed in modo periodico, i propri componenti;
 - c) rispettare pienamente quanto previsto dagli statuti e dai regolamenti di Ordine direttivo e Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari.

Il presente Statuto è stato approvato dalla
Assemblea dei soci del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Valda
in data 10/3/2023
con la deliberazione n. 1/2023
e con la maggioranza assoluta dei voti
presenti.

IL FUNDAMENTO INDIRIZZATO
della Direzione
18005

3. Il Corpo, in queste istruzioni di carattere comunale e quale parte integrante della comunità locale, può partecipare alle manifestazioni ufficiali programmate dal Comune, se ed in quanto richiesto dallo stesso.
4. Il Corpo può inoltre prestare servizio di collaborazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 3
Composizione

1. Il Corpo è composto dai Vigili del Fuoco:
 - a) in servizio attivo;
 - b) di complemento;
 - c) allievi;
 - d) onorari.

2. Fanno parte del Corpo anche i Sostenitori.

Art. 4
Vigili del Fuoco in servizio attivo

1. Quelli Vigili del Fuoco in servizio attivo possono essere assenti solo per le seguenti cause:
 - a) malattia, con certificato medico;
 - b) licenziamento, con certificato del datore di lavoro;
 - c) morte, con certificato del medico legale;
 - d) altro, con certificato del medico legale.
2. La durata di servizio, per essere a seguito di licenziamento, deve essere almeno di 18 mesi, con un periodo di 15 anni di età, compresi di sodalizio e di servizio del Corpo ed essere i seguenti requisiti:
 - a) idoneità psico-fisica, con certificato del medico di fiducia della Casa privata autorizzata e del medico del Comitato sanitario di appartenenza, secondo i requisiti previsti dalla scheda medica approvata dalla Casa medica;
 - b) residenza nel Comune di appartenenza del Corpo;
 - c) non aver contratto matrimonio, con sentenza passata in giudicato, che comporti la perdita del godimento dei diritti civili e politici.
3. La durata di servizio, per essere a seguito di licenziamento, deve essere almeno di 18 mesi, con un periodo di 15 anni di età, compresi di sodalizio e di servizio del Corpo ed essere i seguenti requisiti:
 - a) idoneità psico-fisica, con certificato del medico di fiducia della Casa privata autorizzata e del medico del Comitato sanitario di appartenenza, secondo i requisiti previsti dalla scheda medica approvata dalla Casa medica;
 - b) residenza nel Comune di appartenenza del Corpo;
 - c) non aver contratto matrimonio, con sentenza passata in giudicato, che comporti la perdita del godimento dei diritti civili e politici.
4. Il Sindaco, per particolari e specifici motivi, può derogare dai requisiti previsti al punto 1. b).
5. L'assente, Vigili del Fuoco deve frequentare con esito positivo, entro il secondo anno dalla data di assunzione in prova, il corso di base e conseguire l'abilitazione.

prove affidabili e giuristi-fidati organizzare dalla Federazione provinciale. Fino all'estinzione di detto corso ed al conseguimento delle finalità, il Vigile può partecipare solo all'attività pubblica tramite i corsi di formazione. Al termine del periodo di prova, il successo superamento delle prove tecniche ed la mancata frequenza con esito positivo del corso di base, comportano per l'aspirante Vigile la cessazione dal servizio.

3. In caso di mancata astensione, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea del Corpo, che decide definitivamente.

4. All'atto dell'insediamento definitivo, il Vigile deve prestare giuramento solenne davanti al Sindaco ed al Comandante pronunciando la seguente formula:

"Proverò di rispettare la Costituzione della Repubblica, la legge dello Stato, della Regione, dello Psicologo ed i regolamenti del Comune in materia di servizi antincendio e di estinguere prontamente e con coscienza ai doveri miei, di seguire con fedeltà le mie forze come vigile del fuoco della Alpina del provincia. Dichiaro di avere piena conoscenza degli ordini del Corpo, dell'Ordine e della Federazione e mi impegno a rispettarli."

Il Sindaco dispone l'assunzione con la seguente formula:

"Da questo momento sei Vigile del fuoco volontario del Corpo di Fuoco."

1. L'attività di cui al punto 1. a) del presente articolo deve essere corrisposta, ogni cinque anni, fino a che non siano stati interamente corsi i doveri.

2. Il Vigile può essere temporaneamente dispensato o sospeso dal servizio secondo quanto previsto all'art. 12 del presente regolamento.

9. Ogni Vigile deve, all'atto dell'assunzione provvisoria, la laurea di nomina. Il Corpo, anche tramite la Federazione, provvederà a mantenere in stato di servizio del Vigile, nel quale devono essere segnalati gli eventi importanti ai quali ha partecipato ed in particolare gli atti dei corsi di istruzione, le prestazioni e le deduzioni.

10. In caso di trasferimento della residenza presso altro Comune, il Vigile è considerato il paesologo diretto da un Corpo all'altro, anche se sostanzialmente, salvo esatto previsto all'art. 15 comma 24.

11. Al compimento del 50° anno di età o una volta il servizio con qualifica di Vigile del fuoco in servizio attivo.

Art. 5

Vigili del Fuoco di Compimento

1. Tale categoria comprende i Vigili del fuoco in servizio attivo che superano i 50 anni

di età o coloro che non raggiungono, in base all'età, il 50° anno, i quali possono essere:

2. I Vigili del fuoco di compimento sono destinati a servizi di supporto tecnico e logistico e devono temporaneamente partecipare ai corsi di istruzione.

Art. 6

Vigili del Fuoco Alpini

1. Il Corpo realizza l'assunzione dei Vigili del fuoco Alpini, perenni in scopo di fornire e diffondere nei giorni, i prodotti e i valori del volontariato partecipativo e di assicurare un contributo sostanziale ai Vigili del fuoco volontari in servizio attivo, nell'area della tradizione storica locale.

2. Il Corpo dei Vigili del fuoco Alpini, con deliberazione dell'assemblea, può costituire i Vigili del fuoco Alpini, dell'avanzata costituzione è data con riferimento al Sistema del Comune di appartenenza, all'ordine, l'assistenza, l'istituzione e l'impiego ed alla Federazione provinciale.

3. Possono essere ammessi, in qualità di Vigili del fuoco Alpini, i giovani di sesso maschile, che abbiano compiuto il 17° e non superino il 17° anno di età, l'altitudine minima della specifica attività secondo le certificazioni del proprio medico curante, definitivamente ai requisiti previsti dalla Carta provinciale antincendio.

4. I Vigili del fuoco Alpini possono essere ammessi tra i giovani uomini le caratteristiche stabilite dal presente articolo 3, residenti nel Comune di appartenenza del Corpo o del Comune appartenente al medesimo distretto, previa accordo tra i dirigenti federali e corrispondenti all'ordine del distretto competente.

5. L'assunzione dei Vigili del fuoco Alpini ha luogo sulla base di un apposito avviso pubblico, redatto sulla base del modello previsto dall'allegato A e approvato dal Comune. La durata di servizio dei Vigili del fuoco deve essere subordinata dai poteri e da chi esercita le potestà o da chi abbia la legge rappresentanza dell'ente e deve essere correlata dalle dichiarazioni e dai documenti sanitari richiesti.

6. La durata deve essere in quella determinata di conoscenza e soddisfazione del presente Sistema e del "Regolamento Alpini" del Corpo dei Vigili del fuoco volontari, senza di eccezione del livello concernente con lo svolgimento delle attività.

7. La durata deve essere sotto controllo del Distretto del Corpo, che ha sulla la graduatoria e definire l'assunzione degli aspiranti nei limiti dei posti disponibili.

8. La graduatoria degli aspiranti è formata sulla base di criteri predeterminati dal Distretto del Corpo basate sotto di:

a) età dell'aspirante;

9) grado di idoneità fisica all'attività;

c) priorità cronologica di presentazione delle domande, a parità di requisiti.

9. L'eventuale ammissione deve essere contestualmente ai genitori o agli esercenti la patria potestà dell'Allievo a cura del Comandante del Corpo Vigili del Fuoco, i nominativi degli allievi sono comunicati anche al Sindaco del Comune di appartenenza, all'Ufficio federale competente per territorio ed alla Prefettura provinciale.

10. All'atto dell'arruolamento deliberato dal direttivo per ciascun Allievo sono predisposti una scheda personale e un fascicolo di riferimento. La scheda personale deve essere esibita al mobilio approvato dalla Prefettura provinciale e contenere i dati personali e le note commerciali dell'Allievo.

11. L'Allievo decade per i seguenti motivi:

- a) espletamento del decoroso anno di età;
- b) trasferimento della residenza in un altro Comune non limitrofo;
- c) trasferimento della residenza in un altro Comune limitrofo in assenza dell'accordo e della comunicazione prevista dal punto 4. del presente articolo;
- d) distacco volontario;
- e) sopravvenuta inabilità;
- f) espulsione.

Dalla decisione del servizio del ruolo di Vigili del Fuoco allievo è data un'attestazione ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà, al Comune, all'Ufficio federale iscrittosi alla competenza e alla Prefettura provinciale.

12. Al completamento del decoroso anno di età il passaggio dell'Allievo al servizio attivo, anche in soprannumero rispetto all'organico del Corpo, avviene previo superamento di prove di valutazione psicofisiche, scolastiche e culturali, secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente articolo.

13. L'attività degli Allievi è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento approvato dal Comune di appartenenza, sulla base del "regolamento allievi tipo" parte integrante del presente Statuto e approvato dalla Giunta Provinciale.

14. I Vigili del Fuoco allievi godono della tutela assicurativa per le attività esercitate ai sensi del regolamento. Al completamento del 16° anno di età, essi possono, a giudizio del Comandante, affidare le mansioni con i Vigili del Fuoco in servizio attivo, purché siano in grado di svolgere l'incarico di primo livello.

15. I Corpi possono effettuare attività formative degli Allievi concordando modalità di collaborazione con altri Corpi.

Art. 7 Vigili onorari

1. Vigili onorari sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Direttivo, fra:

- a) Vigili del Fuoco partecipanti meteo;
- b) persone che abbiano acquisito meriti particolari per il Servizio antincendio.

Art. 8

Sestazioni

L'Assemblea del Corpo può scegliere, in qualità di Sestazione, persone che si impegnano a versare un contributo annuo milionario, stabilito dal Direttivo, oppure a fornire servizi a supporto logistico, organizzativo e sociale.

Art. 9

Duttili e doveri

1. Tutti i Vigili del Fuoco hanno l'obbligo:

- a) di essere immediatamente per persona anche in caso di allarme;
- b) di presentarsi puntualmente e regolarmente ad ogni servizio;
- c) di mantenere tutti i dati del Corpo mantenendo un comportamento esemplare in servizio e fuori;
- d) di mantenere con gli ingegneri al Corpo rapporti di rispetto, solidarietà, cordialità e correttezza;
- e) di essere la buona rappresentazione del corpo di vestito e di equipaggiamento personale;
- f) di osservare le disposizioni relative all'addestramento;
- g) di obbedire agli ordini di servizio dei superiori;
- h) di osservare le disposizioni e le precauzioni per prevenire gli infortuni a se ed agli altri;
- i) di osservare l'igiene personale e la pulizia del personale;
- j) di frequentare periodicamente i corsi di aggiornamento e di formazione;
- k) di usare o mantenere la buona condotta le attrezzature e i mezzi di servizio e garantire il corretto utilizzo dei DPI personali e collettivi.

2. Ogni Vigile ha i seguenti diritti:

- a) di richiedere informazioni e rimborsi spese per i danni economici, civili e sociali che possono sorgere a se stesso o alla propria famiglia a seguito di interventi previsti dal presente regolamento;
- b) di essere ascoltato contro gli infortuni e le malattie contrattati in o per causa di servizio;
- c) di essere ascoltato e rispettato.

Terminale des servitizi

THE 10

1. I componenti del Corpo cessano il servizio per:
 - a) dimissioni;
 - b) espletamento, sopravvenuta inabilità, mandato disciplinare o esodo temporaneo, dell'espatriato, sopravvenuta inabilità del Vigile o esilio del Diritto.
2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Direttore del Corpo. Sono inoppugnabili ed inammissibili le dimissioni:
3. Alle esclusioni dal servizio i capi di ventotto e di maggior età sono automaticamente esclusi dal servizio entro 15 giorni, salvo diritto ad introdurre il giudizio del Comandante.

April 11

Sanction disciplines

- [illegible]

Corpo, che decide in via definitiva.

1. L'espulsione è differente dall'Assunzione su proposta del Direttore ed è efficace per un periodo di 12 mesi, a partire dalla data di provvedimento, che deve essere spedito all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le cause dell'espulsione sono le seguenti:
 - a) lesione al prestigio del Corpo;
 - b) comportamento scorretto nei confronti dei componenti del Corpo;
 - c) negligenza nel servizio, in particolare in caso di allarme e per assenza ingiustificata o irregolare dalle esercitazioni.
2. Contro le decisioni di espulsione è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio provinciale dei Probviri, che decide in via definitiva.
3. I componenti del Corpo decadono anche per semplice pendenza le giurisdizioni che comporti l'esclusione dalle loro funzioni.
4. I capi di sezione e il responsabile attività base, le attrezzature trovano in dotazione, nonché il materiale di movimento e la guerra di servizio devono essere restituiti presso la sede del Corpo entro 15 giorni dalla data di provvedimento dell'espulsione.

Art. 12
Esiguo temporaneo di servizio

- L'utente impara dal servizio e dell'atto del cliente e consente per iscritto la
Vigile nel seguente caso:
- a) disporre del servizio. Il Vigile che per un periodo prolungato e per giustificati motivi è impedito a prestare servizio, può essere dispensato, su richiesta del interessato, per il tempo necessario, che comunque non può essere superiore ai due anni;
 - b) sospensione del servizio. La sospensione può avvenire per i motivi di cui al comma 2 dell'art. 11, oppure per mancanza temporanea del segnale telefonico (avvenuta o totale o parziale) necessario all'aggiornamento del servizio, quali, l'assenza telefonica, anche se giustificata, alle centrali;
 - c) la trasmissione impedisce suo dovere essere completata al fine del servizio dell'utente al servizio;
 - d) la sospensione è la sospensione sono autorizzate per iscritto al Vigile interessato o suo rinvio, i diritti del Vigile stesso hanno quelli elencati all'art. 9 primo comma 4) del D.L. 11/90.

Organi del Corpo

Art. 13

Gli organi del Corpo sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Direttivo;
- c) il Comandante.

Art. 14

L'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è composta dal Sindaco, dall'Ingegnere, Dottorale, dai Vigili del fuoco in servizio attivo, dai Vigili del fuoco di complemento, nonché dai Vigili del fuoco allievi, dai Vigili onorari e dai Soccorritori. Hanno diritto di voto i Vigili del fuoco in servizio attivo, i membri del direttivo ed il Sindaco.

2. All'Assemblea generale spetta:

- a) l'approvazione della relazione e del bilancio preventivo annuale;
- b) l'approvazione del conto consuntivo;
- c) la designazione del Comandante e dei Vicecomandanti;
- d) la designazione del Capofuoco e dei Capiquarti;
- e) la nomina del Segretario, del Cassiere, del Meccanico;
- f) la nomina di ufficiali regolatamente prelevati;
- g) la nomina dei Vigili onorari e Soccorritori;
- h) l'approvazione dei compensi del Corpo;
- i) il preventivo per le spese per i vigili ed il Direttivo.

3. L'Assemblea generale si riunisce ordinariamente per l'approvazione del bilancio preventivo ed ordinario, dove aver luogo entro il 31 gennaio di ogni anno, ma non per l'approvazione del bilancio di previsione, la stessa deve aver luogo entro il 31 aprile dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. L'Assemblea generale ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga utile. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a mezzo posta ordinaria o equivalente telematica a mano, almeno cinque giorni prima di quella fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

4. L'Assemblea generale straordinaria è convocata, nei casi di cui al comma precedente, dal Comandante su richiesta del Sindaco, o dell'Assemblea straordinaria, oppure qualsiasi altro in caso degli avvenimenti di cui si fa menzione nella presente, oltre

to due settimane prima, autorizzata il motivo.

5. Le assemblee sono valide anche se, prima convocazione se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, quando è presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto. Non sono ammessi delegati.

6. Qualora dopo due convocazioni senza la presenza di almeno 15 giorni una dall'altra, oppure in violazione di quanto previsto al comma 4., non si riesce a costituire validamente l'Assemblea, il Sindaco, sentito l'Ingegnere, Dottorale, provvederà a convocare nuovamente l'Assemblea, sulla base dei risultati raggiunti dai partecipanti e, talora, dopo un mese, a scegliere il Direttivo.

7. L'Assemblea è presieduta dal Comandante o, in sua assenza, dal Vicecomandante; su proposta del Comandante può essere eletto presidente da un componente l'Assemblea, scelto a maggioranza dei presenti.

Art. 15

Il Direttivo del Corpo

1. Il Direttivo è composto da:

- a) il Comandante;
- b) il Vicecomandante;
- c) il Capofuoco e il Capiquarto;
- d) il Meccanico;
- e) il Segretario;
- f) il Cassiere.

2. Il Direttivo delibera in merito a tutte le questioni per le quali la relativa decisione non è riservata ad altri organi; la particolare spetta al Direttivo:

- a) la nomina della relazione annuale;
- b) la designazione del giorno dell'Assemblea;
- c) la decisione sui costi di natura di natura di natura di natura;
- d) la decisione sull'assunzione del personale;
- e) la proposta di nomina dei Vigili onorari e dei Soccorritori;
- f) la proposta di capienza del corpo;
- g) l'assunzione dei componenti, su proposta del Comandante.

3. Le sedute del Direttivo avvengono secondo le necessità, in ogni caso è obbligatoria una convocazione ogni settimana.

4. La convocazione del Direttivo deve essere comunicata ad ogni componente almeno tre giorni prima, si presiede dal presidente nonché in caso di urgenza.

5. Il Comandante deve convocare il Direttivo entro otto giorni quando un terzo del

compensi a il Sindaco o l'Assemblea autorizzata a richiederli.

6. Il Quintetto è la massima legittimamente costituita qualsiasi siano presenti almeno la metà dei suoi componenti, tra i quali il Comandante e il Vicecomandante.

Art. 16

Il Comandante

1. Il Comandante del Corpo è nominato dal Sindaco su designazione dell'Assemblea. Dovrà essere scelto tra i Vigili del Fuoco in servizio attivo da almeno 5 anni, che abbiano frequentato o frequentino, entro un anno dalla nomina, una scuola biennale, a pena di decadenza, l'apposito corso per Comandanti. Sarà designato Comandante il Vigile del Fuoco che ottenga il due terzi dei voti dei presenti all'Assemblea, aventi diritto di voto, validamente escludendo con le modalità della prima convocazione.

2. In casi eccezionali come la costituzione di un nuovo Corpo, oppure nel caso in cui nessun Vigile abbia i requisiti di anzianità di servizio, il Comandante può essere designato fra una dei componenti in servizio attivo, con l'obbligo di frequentare entro un anno dalla nomina, con esito favorevole, gli appositi corsi di formazione.

3. La nomina deve essere comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione Provinciale Provinciale per l'approvazione di cui all'art. 16 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954. In assenza di osservazioni, il merito da parte del Dirigente del Servizio Antincendi, la nomina si intende approvata.

4. Il Comandante, presiede tutte le riunioni ed assemblee. Assieme il comando in tutti gli interventi in conformità delle leggi sul servizio antincendi. E' il legale rappresentante del Corpo e ne ha l'amministrazione, rispondendone di fronte al Comune.

5. Il Comandante dura in carica 5 anni dalla data di approvazione della nomina da parte del Dirigente del Servizio Antincendi e P.C. e può essere rieletto.

6. Il Comandante spetta al Comandante:

- a) la proprietà del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) la suddivisione del Corpo in platoon e squadre;
- c) il conferimento e la revoca dei gradi di servizio;
- d) la consegna dei libretti di servizio e degli elenchi ai vigili;
- e) la convocazione alle esercitazioni, interventi, manifestazioni, settore ed assemblee;
- f) la sorveglianza sulla manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio;
- g) la tenuta dei registri dei componenti.

5

- b) la tenuta dei registri di servizio;

- 1) la comunicazione al Comune, alla Camera provinciale antincendi ed alla Federazione provinciale, relativa a libretti e dati di responsabilità civile;

- 2) la partecipazione all'Assemblea provinciale e distrettuale;

- a) il rilascio di poteri rilasciati al Corpo;

- b) sostituire quali Vigili del Fuoco partecipino alle varie di prevenzione tecnica;

- c) stipulare i contratti inerenti ad oggetti i lavori e le forniture di beni e di servizi;

- d) partecipare alle attività del Corpo.

7. In merito operativo spetta al Comandante:

- a) attuare le operazioni di soccorso pubblico urgente;

- b) supervisionare il Servizio, per le violazioni tecniche relative all'impiego degli interventi antincendi e degli interventi eccezionali del territorio di competenza;

- c) partecipare quale membro di diritto alla trentennale attività corrente nelle modalità previste dalla normativa;

- d) emanare alle disposizioni impartite dal soggetto che le particolari circostanze richiedono il ruolo di direzione del soccorso pubblico urgente.

8. In caso di assenza o impedimento, il Comandante è sostituito dal Vicecomandante.

Art. 17

Il Vicecomandante

1. Il Vicecomandante del Corpo è nominato dal Sindaco su designazione dell'Assemblea del Corpo, con le stesse modalità previste dall'art. 16 del presente statuto, tra le persone che siano Vigili del Fuoco in servizio attivo da almeno 5 anni e che abbiano frequentato o frequentino entro un anno dalla nomina, una scuola biennale, a pena di decadenza, l'apposito corso per Vicecomandanti presso il Centro Territoriale e addestrativo della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari della provincia di Trento. In tali circostanze sono in sostituzione di un nuovo Corpo, oppure che nessun vigile abbia i requisiti di anzianità di servizio, il Vicecomandante può essere designato fra uno dei componenti in servizio attivo, con l'obbligo di frequentare entro un anno dalla nomina, con esito favorevole, a pena di decadenza, gli appositi corsi di formazione.

2. La nomina deve essere comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione Provinciale Provinciale per l'approvazione di cui all'art. 16 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954. In assenza di osservazioni, il merito da parte del Dirigente del Servizio Antincendi, la nomina si intende approvata. La nomina deve essere comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione Provinciale Provinciale per l'approvazione di cui all'art. 16 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954.

5

3. Il Vicecomandante coadiuva il Comandante e lo sostituisce in caso di impurità, assenza o di impedimento.
4. Il Vicecomandante dura in carica 5 anni dalla data della nomina del Dirigente del Servizio amministrativo e protezione civile e può essere riconfermato.

Art. 18 Il Segretario

1. Il Corpo nomina, scegliendolo fra i propri componenti, il Segretario, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) predisposizione dei verbali delle riunioni del Corpo;
 - b) addestramento del personale incaricato, gli interventi e le esercitazioni;
 - c) altre attività amministrative e burocratiche.
2. Il Segretario esercita le proprie funzioni in stretta collaborazione con il Comandante e secondo le direttive della stessa autorità.
3. Il Segretario dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Art. 19 Il Cassiere

1. Il Corpo nomina, scegliendolo fra i propri componenti, il Cassiere, il quale tiene la contabilità aggiornata e regolare, dispone il pagamento delle spese e l'incasso dei proventi, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità e le direttive del Comandante.
2. La gestione economica è obbligatoriamente svolta tramite un libro di conto.
3. Il Cassiere dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.
4. L'incarico di Cassiere può essere conferito anche a un altro componente.

Art. 20 Il Magazziniere

1. Il Corpo nomina fra i propri componenti il Magazziniere, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) aggiornamento dell'inventario di tutte le macchine, attrezzature, attrezzature, equipaggiamenti ed arredi di proprietà e in uso al Corpo;
 - b) effettuazione, al termine di ogni servizio del Corpo, della rilevazione degli automezzi e dei materiali impiegati, verificandone lo stato d'uso.

- c) segnalazioni al Comandante in merito alle necessità più urgenti, per la sostituzione o l'acquisto di materiali necessari, necessari per garantire l'attività del Corpo.
2. L'inventario generale di magazzino deve essere aggiornato almeno una volta all'anno in concomitanza con l'aggiornamento del conto economico. Copia dell'inventario deve essere inviata al Comandante e all'Ufficio Amministrativo.
3. Il Magazziniere dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Art. 21 Gradi di servizio

1. Nel Corpo sono previsti, oltre al Comandante e al Vicecomandante, i seguenti gradi di servizio:
 - a) Caposquadra;
 - b) Caposquadra.
2. All'attribuzione dei gradi di servizio, provvede il Comandante.
3. I Vigili del fuoco in servizio attivo possono ricoprire i seguenti incarichi:
 - a) Caposquadra dopo 3° anno di servizio e dopo aver seguito un apposito corso d'istruzione, che esista presso uno dei centri di istruzione;
 - b) Caposquadra dopo il 2° anno di servizio e dopo aver seguito un apposito corso d'istruzione, che esista presso uno dei centri di istruzione.
4. La nomina deve essere nominata alla Federazione provinciale ed all'Unione Provinciale.
5. Il Caposquadra è responsabile di una squadra composta da almeno 6 vigili.
6. Il Caposquadra è responsabile di un'azione coordinata da almeno 2 squadre.
7. Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti per la durata di cinque anni e possono essere rinnovati.

Art. 22 Isolamento allievi

1. Il Comandante, sentito il parere del Corpo, nomina fra i Vigili del Corpo gli allievi degli allievi, i quali dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) età minima 21 anni;
 - b) aver svolto almeno tre anni di servizio attivo;
 - c) aver superato con esito positivo il corso per istruttore allievi, con frequenza entro un anno dalla nomina.

1. I lavoratori attivi, con calcolo annuale, e nuovo e frequentare il corso di formazione e aggiornamento e a conseguire l'abilitazione. A tal fine e per un massimo di 100 ore, in data appena distanti da l'istituzione per il corso formativi organizzati dalla Federazione provinciale o da altri soggetti da questa delegati.
2. Gli studenti, nel corso delle varie attività, possono in essere tutti le attività per la salvaguardia dell'incolumità degli allievi, valutando le capacità dell'allievo, e collaborando i programmi e le attività che specifiche capacità dell'allievo.

Art. 23

Responsabile allievi

1. Il Comandante, sentito il direttivo del Corpo, nomina tra gli allievi allievi il Responsabile degli allievi, che risponde al Comandante per le attività degli allievi e ne segue le direttive.
2. Il Responsabile allievi, salvo incarichi di servizio, deve in ogni caso alla scadenza del mandato del Comandante, può essere riconfermato, a giudizio alle direttive del Comandante per la nomina di allievi in servizio e allievi degli allievi.
3. Spetta al Responsabile allievi la custodia e l'aggiornamento delle schede personali degli allievi, presso l'ufficio sotto la guida del Comandante.

Art. 24

Partecipazione alle assemblee ed assemblee

A tutte le sedute di Direttivo ed Assemblea del Corpo, possono essere invitati l'Assessore comandi delegati ed il Presidente della Federazione provinciale.

Art. 25

Assicurazione

1. I Vigili del fuoco godono della tutela assicurativa contro gli infortuni o malattie in base alla vigente normativa. Sono pure previsti per tutti i danni economici, civili e morali che derivano dalla conseguenza degli interventi effettuati per la protezione del patrimonio.
2. Tutti gli infortuni, malattie e danni occorsi nell'adempimento del servizio devono essere denunciati immediatamente al Comandante, il quale provvede a inoltrare agli organi competenti la richiesta di indagine.
3. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alla legislazione vigente.

Art. 26

Esercizio finanziario

1. Il Corpo è tenuto al bilancio amministrativo e gestionale proprio. L'esercizio finanziario compete all'ente stesso.
2. Il Corpo elabora ogni anno un bilancio annuale secondo le indicazioni del Regolamento Normativo "contabile", per la gestione del personale, approvato dalla Giunta Provinciale.

Art. 27

Servizi pagamento

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle norme vigenti, possono essere a pagamento:
 - a) i soccorsi materiali con ingenti costi per il privato;
 - b) le visite e i servizi di vigilanza;
 - c) i servizi di estinzione e di assistenza tecnica in caso di manifestazione o gestione da privati e da enti, anche se espressamente richiesti dall'autorità pubblica interessata.
2. Quanto non siano previsti da norme di legge o da deliberazione della Giunta provinciale, i servizi a pagamento sono posti a giudizio insindacabile del Comandante. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale sulla base dei tariffe di riferimento praticate, proposto dalla Federazione provinciale ed approvato dalla Giunta Provinciale.

Art. 28

Collegio degli arbitri

1. Nelle vertenze riguardanti il Corpo, sono tra i suoi componenti, decide il Direttivo.
2. Nelle vertenze sono tra i componenti ed il Comandante o il Direttivo decide l'Assemblea.
3. In ogni caso le vertenze ed i risolti riguardanti le proprietà sono propri del Collegio dei Sindaci della Federazione provinciale del Corpo VVF, adottando, che decide in via definitiva.

Art. 29

Disposizioni regolamentari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Direttivo sono adottate con il voto favorevole

della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti all'Assemblea o al Direttivo, validamente costituiti. Le Istruzioni possono essere pubblicate in tutto o in parte, se approvate per iscritto, il Comandante affissa nei giorni prima della convocazione. In caso contrario, le stesse istruzioni esseranno fissate in Assemblea solo se sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto e qualsiasi altro numero in maggioranza dei presenti, aventi diritto di voto, siano favorevoli.

2. Alle elezioni o designazioni si procede con votazione segreta, successivamente alla prima votazione, se non si ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti espressi dagli aventi diritto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Le altre deliberazioni si adottano all'unanimità o a maggioranza per sbarramento. Su richiesta di almeno un quinto dei componenti aventi diritto al voto, presenti in Assemblea, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.

3. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale con gli argomenti trattati e deliberati con allegato l'elenco dei presenti, firmato dal Comandante e dal Segretario.

4. Il primo punto dell'ordine del giorno di ogni riunione o seduta deve consistere nella lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

5. Al fine di coordinare l'attività coordinamento dell'attività del Corpo, il Comandante è tenuto a farsi accompagnare dal Comandante all'ordine. Distanza sempre, il giorno del evolversi problematiche nella tecnica antiterrorismo, facendo copia della corrispondenza informando con uffici ed enti e degli atti assenti in merito.

Art. 30

Sorveglianza generale

1. Il Sindaco esercita la sorveglianza sul Corpo Unitario nel controllo di appartenenza, in ordine all'osservanza delle leggi, regolamenti e altre disposizioni vigenti in materia antiterrorismo. Il Comandante è tenuto a riferire al Sindaco, su richiesta dello stesso, tutte le questioni relative al servizio del Corpo.

2. Il Direttore distrettuale sorveglia l'adempimento generale e l'organizzazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari del territorio di competenza, fissando l'assistenza tecnica amministrativa e organizzativa per il migliore adempimento degli obblighi di legge e per l'adempimento delle attività sociali. A tale scopo egli può chiedere appoggio e collaborazione di altri o altri che non siano stati ammessi.

Art. 31

Incompatibilità

Non possono ricoprire le cariche previste per i componenti del Direttivo del Corpo, coloro che siano stati condannati all'interdizione dei pubblici uffici (art. 28 del codice Penale).

ATTI DELLA P. D. DI TIRANO

NO. _____	DATA _____
OGGETTO _____	ESITO _____
CAUSA _____	ESITO _____
TOTALE _____	ESITO _____

20.11.2023
683
3

T. P. TIRANO

